



Informacoop



Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale

Circolare n. 22/2012

Lanceno, 28 Settembre 2012



Legale - Fiscale - Societario

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO CRESCITA”: CONFERME E NOVITA’

Con la pubblicazione sulla G.U. 11.8.2012, n. 187 è **entrata in vigore, a decorrere dal 12.8.2012**, la Legge 7.8.2012, n. 134 di conversione del DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”.

Nell’iter di conversione, oltre alla conferma delle novità previste nel testo originario del citato Decreto, sono state introdotte alcune nuove disposizioni, come di seguito illustrato.

REGIME IVA CESSIONI / LOCAZIONI DI FABBRICATI

Per le **locazioni** di **fabbricati abitativi**, pur essendo confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, ora è ammessa l’opzione per l’imponibilità IVA:

- da parte delle **imprese costruttrici** o che hanno eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001 (Testo unico sull’edilizia);
- per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad **alloggi sociali** ex DM 22.4.2008.

Non è più prevista l’imponibilità (per norma) delle locazioni di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.

Ora quindi, le imprese costruttrici / di ristrutturazione possono **optare per l’imponibilità IVA**, evitando così l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni / servizi effettuati per la realizzazione / ristrutturazione degli immobili. Alle locazioni degli immobili in esame è applicabile l’**aliquota IVA ridotta del 10%**.

Per le **locazioni** di **fabbricati strumentali** che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni trova applicazione, in generale, l’**esenzione IVA**, **salva l’opzione per l’imponibilità** da parte del locatore nell’atto.

In precedenza, per le locazioni effettuate nei confronti di **soggetti non passivi IVA** (“privati”) nonché di imprese con diritto alla **detrazione IVA** in misura **non superiore al 25%** era prevista l’imponibilità IVA. Ora anche tali locazioni sono **esenti, salvo opzione per l’imponibilità** da parte del locatore nell’atto.

Per le cessioni di **fabbricati abitativi** è **confermato**, in linea generale, **il regime di esenzione IVA**, salva l’**imponibilità** ora prevista per le cessioni effettuate dall’**impresa costruttrice** o dall’impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001:

- **entro 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);
- **oltre 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento, **a condizione** che nell’atto sia esercitata l’**opzione per l’imponibilità**.

Anche per le cessioni di **fabbricati strumentali** è **confermato**, in generale, il **regime di esenzione IVA**, salva l'**imponibilità** ora prevista per quelle:

→effettuate **dall'impresa costruttrice** o che ha eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001 **entro 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);

→per le quali il cedente **esercita** nell'atto l'**opzione** per l'**imponibilità**.

In sede di conversione, l'**opzione** per l'**imponibilità** è stata estesa anche alle cessioni di fabbricati abitativi **destinati ad alloggi sociali** ex DM 22.4.2008.

Per effetto di tale intervento normativo, sono **esenti** (salvo **opzione per l'imponibilità**) anche le cessioni, precedentemente imponibili, **effettuate nei confronti** di acquirenti:

▪**soggetti passivi IVA** con diritto alla **detrazione IVA** in misura **non superiore al 25%**;

▪**non soggetti passivi IVA** ("privati").

Alle cessioni di fabbricati o relative porzioni per le quali, a seguito delle novità in esame, il cedente manifesta nell'atto l'**opzione per l'imponibilità** è applicabile il **reverse charge**

NUOVA MISURA DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

In relazione alla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è confermato che per le **spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la **detrazione IRPEF**, è fissata nella misura del **50%** (anziché 36%) e spetta per una **spesa massima complessiva di € 96.000** (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare.

Si rammenta che, dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta "a regime"; di conseguenza la stessa risulta maggiorata al 50% e con il limite di € 96.000 per il predetto periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 per poi tornare al 36% con il limite di € 48.000.

In relazione alla detrazione in esame sono confermate le disposizioni del citato art. 16-bis e pertanto la stessa è riconosciuta:

▪per le sole **unità immobiliari residenziali e relative pertinenze**;

▪in **10 quote annuali di pari importo** a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;

▪per i "consueti" **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In sede di conversione è stata eliminata la disposizione che prevedeva **dall'1.1 al 30.6.2013**, per gli interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici, la detrazione IRPEF / IRES nella misura del **50%** (anziché del 55%), fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Ora, la detrazione del **55%** è riconosciuta per le spese sostenute **fino al 30.6.2013** (in precedenza fino al 31.12.2012).

Si evidenzia che le **nuove misure** delle suddette detrazioni sono **applicabili**:

→per le spese sostenute per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** ovvero di risparmio energetico da parte di **persone fisiche / lavoratori autonomi** il cui **pagamento** è effettuato, con le consuete modalità (bonifico bancario / postale), **dal 26.6.2012**. A tale proposito si rammenta che il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell'agevolazione;

→per le spese sostenute per gli interventi di **riqualificazione energetica** da parte delle **imprese**, a decorrere **dal 26.6.2012**, avendo riguardo al principio di **competenza**, ossia:

- per i beni mobili, al momento di consegna / spedizione ovvero alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
- per i servizi, alla data di ultimazione.

| PERIODO SOSTENIMENTO SPESE | DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO | DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| dall'1.1.2012 al 25.6.2012 | 36%, con il limite di € 48.000 | 55% (*) |
| dal 26.6.2012 al 30.6.2013 | 50%, con il limite di € 96.000 | |
| dall'1.7.2013 | 36%, con il limite di € 48.000 | 36%, con il limite di € 48.000 (per interventi ex art. 16-bis, lett. h, TUIR) |

(*) Il limite di spesa varia da € 54.545 a € 181.818, a seconda del tipo di intervento effettuato, ex art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI

È riconosciuto uno specifico **contributo** ai soggetti che:

- ⇒ acquistano, dal 2013 al 2015, in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni, ossia veicoli a trazione elettrica / ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile, idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica **non superiori a 120 g/km** e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
- ⇒ consegnano, per la rottamazione, un veicolo di cui sono proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria del veicolo acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo.

| CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anno acquisto veicolo | che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a | | |
| | 50 g/km | 95 g/km | 120 g/km |
| 2013 | 20% | 20% | 20% |
| 2014 | prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 5.000 | prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 4.000 | prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 2.000 |
| 2015 | 15% | 15% | 15% |
| | prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.500 | prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.000 | prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 1.800 |

Il contributo in esame è:

- ⇒ riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore "mediante **compensazione con il prezzo di acquisto**";
- ⇒ rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo "recuperano" quale **credito d'imposta** utilizzabile in compensazione.

ABROGAZIONE DELLA C.D. "TREMONTI AMBIENTALE"

È confermata l'abrogazione della disciplina relativa alla detassazione degli investimenti c.d. "Tremonti ambientale".

A decorrere da 26.6.2012 sono infatti **abrogate** una serie di disposizioni / agevolazioni elencate **nell'allegato 1** al Decreto che ricomprende, in particolare, al n. 37) l'art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000.

In merito va evidenziato che il comma 11 dell'art. 23 in esame prevede comunque che:

*"I procedimenti **avviati in data anteriore** a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini delle concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni di leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".*

Fondo per la crescita sostenibile

Il c.d. "Fondo per la crescita sostenibile" (nuova denominazione assunta dal c.d. "Fondo speciale rotativo" ex art. 14, Legge n. 46/82) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico ha, in particolare, le seguenti finalità:

- ⇒ promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per il rilancio della competitività anche tramite il consolidamento dei centri / strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- ⇒ rafforzamento della struttura produttiva (con particolare riguardo al mezzogiorno), riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree economicamente "deprese";
- ⇒ attrazione di investimenti esteri e promozione delle imprese italiane all'estero.

CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

È confermato, a decorrere dal 26.6.2012, il riconoscimento a favore delle imprese di un credito d'imposta nella misura del **35% del costo aziendale**, con un limite **massimo** di **€ 200.000** annui, sostenuto per le **assunzioni a tempo indeterminato** di personale in possesso di:

- un **dottorato di ricerca universitario** conseguito presso un'Università italiana o estera, se riconosciuta equipollente;
 - una **laurea magistrale** in discipline di **ambito tecnico o scientifico**, elencate nell'Allegato 2 del Decreto in esame (design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, biologia, ecc.);
- impiegato nelle **attività di ricerca e sviluppo**.

Si veda in particolare quanto riportato nell'Informacoop n. 16/2012.

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE

Le **società di capitali** e le **società mutue assicuratrici** diverse dalle banche e dalle micro-imprese possono emettere, quali strumenti di finanziamento, **cambiali finanziarie**, c.d. "mini bond", facendosi assistere da un **c.d. "sponsor"** (banca, impresa d'investimento, società di gestione del risparmio (SGR), società di gestione armonizzata, società d'investimento a capitale variabile (SICAV), avente una succursale **costituita in Italia**).

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione i suddetti strumenti di finanziamento emessi dalle imprese possono ora avere una scadenza che varia da un **minimo di 1 mese** ad un **massimo di 3 anni**.

NUOVA “IVA PER CASSA” – Art. 32-bis

È stata ampliata la portata applicativa della c.d. “IVA per cassa”, prevedendo l’“esigibilità differita” dell’IVA con riferimento alle cessioni / prestazioni eseguite da soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a € 2.000.000 (attualmente il limite è pari a € 200.000) nei confronti di soggetti passivi d'imposta.

La disposizione in esame non si applica qualora:

- 1 il cedente / prestatore si avvale di “regimi speciali IVA” (ad esempio, regime del margine);
- 2 l'acquirente / committente assolve l'imposta mediante l'applicazione del reverse charge;
- 3 l'acquirente / committente è un soggetto privato.

L'IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione, risulta quindi esigibile al momento del pagamento.

Va tenuto presente però che per i soggetti in esame “l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi”.

Rispetto alla disciplina vigente, l'acquirente / committente può detrarre l'IVA a credito al momento di effettuazione dell'operazione, a prescindere dal fatto che il pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito.

Decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile a meno che l'acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali (rispetto alla disciplina vigente non sono richiamate le procedure esecutive).

Per beneficiare dell'esigibilità differita oltre a dover esercitare un'opzione, il soggetto interessato dovrà riportare in fattura un'apposita annotazione, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione (esigibilità immediata).

L'operatività delle nuove disposizioni è comunque subordinata all'emanazione di un apposito DM, da emanare entro l'11.10.2012.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della “nuova” disciplina, sono abrogate le disposizioni dell'attuale regime contenute nell'art. 7, DL n. 185/2008.

DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

Le **perdite su crediti** sono **deducibili** in ogni caso se il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali** o se le stesse risultano da **“elementi certi e precisi”**.

In merito, gli **“elementi certi e precisi”** sussistono se:

⇒ il credito è di **modesta entità** e sono **decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento** dello stesso. In merito il Legislatore precisa che il **credito è di modesta entità** per:

-le imprese **“di più rilevante dimensione”**, ossia quelle con un volume d'affari o di ricavi **non inferiore a 100 milioni di euro**, quando lo stesso **non supera € 5.000**.

In merito va evidenziato che sono considerate imprese **“di più rilevante dimensione”** quelle con un volume d'affari o di ricavi **non inferiore a 100 milioni di euro**;

-le altre imprese quando lo stesso **non supera € 2.500**;

⇒ il diritto alla **riscossione del credito** è **prescritto**.

SRL “A CAPITALE RIDOTTO”

Come noto, in base all'art. 2463-bis C.c., i soggetti aventi determinati requisiti possono costituire una **“Società a responsabilità limitata semplificata”**.

È confermato che la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad € 1 e superiore a € 10.000, può ora essere **costituita anche “da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”**.

Va evidenziato che in tal caso:

- la costituzione può avvenire mediante **contratto o atto unilaterale**;
- l'atto costitutivo va **redatto per atto pubblico**;
- gli **amministratori** possono anche essere persone fisiche **diverse dai soci**;
- la denominazione di srl a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e *“nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”*.

Inoltre è previsto che alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di srl “ordinaria”.

In sede di conversione è stato previsto che il MEF promuove un accordo con l'ABI al fine di fornire **credito a condizioni agevolate** ai soggetti di età inferiore a 35 anni che costituiscono una società in commento.

L'AUTOVETTURA IN USO ANCHE PERSONALE AL LAVORATORE DIPENDENTE.

S'illustrano di seguito le problematiche concernenti la concessione, da parte della Cooperativa ai dipendenti (lavoratori subordinati), dell'auto aziendale per uso anche personale. Si tratta di una pratica che risulta ad oggi assai conveniente dal punto di vista economico-tributario, ma che comporta una serie di inderogabili adempimenti da osservarsi. Gli aspetti che verranno affrontati sono:

- 1) obblighi formali – lettera di assegnazione e annotazione sulla carta di circolazione
- 2) tassazione del fringe benefit in capo al dipendente
- 3) criteri di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell'autovettura da parte della cooperativa
- 4) criteri di deducibilità ai fini Irap dell'autovettura da parte della cooperativa
- 5) criteri di detraibilità ai fini Iva dell'autovettura da parte della cooperativa
- 6) addebito (eventuale) al dipendente del valore convenzionale dell'autovettura
- 7) obbligo di segnalazione telematica all'agenzia delle entrate.

In questo articolo si analizzerà l'ipotesi dell'autovettura, di proprietà della cooperativa, concessa in uso promiscuo al dipendente. Nell'ipotesi in cui l'autovettura dovesse essere acquisita mediante contratto di leasing o di noleggio, non si avrebbero differenze nella quota di costi e spese deducibili ai fini delle imposte sui redditi e Irap ed in materia di detraibilità IVA per la cooperativa.

Obblighi formali – delibera dell'assemblea

La concessione al dipendente dell'autovettura per fini “anche” personali costituisce a tutti gli effetti un emolumento il cui riconoscimento è demandato al consiglio di amministrazione della Cooperativa o al consigliere che ha la delega per la gestione del personale. Occorrerà dunque verificare lo statuto ovvero le eventuali delibere del Cda per verificare i relativi poteri.

L'autovettura verrà consegnata al dipendente dopo aver raccolto la firma del medesimo su una attestazione del seguente tenore.

Cooperativa _____

Egregio Sig. _____

Abbiamo il piacere di comunicarle che a decorrere dal mese di _____ le viene assegnata per farne uso anche personale la seguente autovettura: modello _____, cilindrata _____, targa _____.
Nell'augurare che tale riconoscimento risulti gradito, la preghiamo di controfirmare la presente dichiarazione

per dar corso alle successive formalità legali, fiscali e contributive.

Firmato _____

Il sottoscritto _____ numero di matricola _____, patente auto _____, prende in consegna la suddetta autovettura assumendo contestualmente tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso della stessa, sollevando la cooperativa da qualunque responsabilità in relazione all'uso della stessa..

Firmato _____

Ad oggi non sussistono obblighi formali di annotazione sulla carta di circolazione del mezzo assegnato in uso al dipendente. Si ritiene opportuno segnalare che in data 17 maggio 2012 è stata trasmessa al ragioniere generale dello stato lo "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi". Il predetto schema di DPR, attualmente alla firma del Capo dello Stato, prevede l'introduzione, nel regolamento del codice della strada, dell'articolo 247 bis il quale stabilisce che è necessario "l'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità."

Dunque, quando entrerà in vigore il suddetto regolamento si renderà necessario, laddove l'autovettura sia concessa in uso promiscuo (o esclusivo) al dipendente, provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione dell'autovettura con l'annotazione dell'utilizzatore. Ciò in quanto, nei casi ora detti, si ha un atto scritto (la delibera del Cda ovvero la lettera/contratto di assegnazione dell'auto al dipendente).

Tassazione del fringe benefit in capo al dipendente

L'auto concessa in uso promiscuo al dipendente costituisce, quanto a determinazione del reddito in capo al medesimo, un compenso in natura da determinarsi in base ad un codificato importo forfetario. L'importo annuale da indicare in busta paga è pari al 30% del valore corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI (pubblicate in G.U. entro il 31 dicembre dell'anno precedente).

Occorre, quindi, individuare con esattezza il modello dell'autovettura e acquisire il costo chilometrico sul sito ACI <http://www.aci.it/servizi-online---app-aci/fringe-benefit.html>. A fine anno il costo chilometrico viene aggiornato e il nuovo valore è valido per tutto l'anno successivo. Qualora il modello dell'autovettura utilizzata dal dipendente non sia incluso nelle tabelle ACI, si deve fare riferimento al modello che più si avvicina alle caratteristiche dell'auto utilizzata (C.M. 327/1997).

Se l'uso promiscuo dell'autovettura è inferiore a 365 giorni nell'anno, il valore da tariffa ACI ($\text{Km } 15.000 \times 30\% = 4.500 \text{ Km}$) va ragguaglio ai giorni di effettivo utilizzo.

Criteri di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell'autovettura da parte della cooperativa

I criteri di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore sono contenuti nell'articolo 164 del Tuir. In particolare l'ultimo comma stabilisce che, nell'ipotesi in cui l'autovettura sia concessa in uso promiscuo al dipendente, i costi e spese relativi alla autovettura si deducono in misura pari al 90% senza alcun limite di costo (e dunque senza il tetto di € 18.076).

Si fa presente che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il limite predetto del 90% si riduce al 70%.

Criteri di deducibilità ai fini Irap dell'autovettura da parte della cooperativa

Il punto è oggettivamente controverso poiché non è mai stato oggetto di chiarimenti specifici. In particolare, la quota di costi dell'autovettura corrispondente a ciò che forma reddito al dipendente è da ritenersi che, costituendo reddito di lavoro dipendente, non sia deducibile ai fini Irap. L'eccedenza, invece, sembrerebbe deducibile in base alla regola della presa diretta da bilancio, posto che tutti i costi e spese (ammortamenti, carburante, bollo, assicurazione, manutenzioni, riparazioni, etc.) sono classificati in voci rilevanti ai fini Irap.

Criteri di deducibilità ai fini Iva dell'autovettura da parte della cooperativa

L'Iva concernente i costi e spese dell'autovettura in uso promiscuo al dipendente è deducibile per il 40% del suo ammontare. Tuttavia al momento resta applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 6 del decreto Iva (ancora in vigore in via transitoria in attesa della pubblicazione di un apposito provvedimento) che consente la deducibilità al 100% dell'iva relativa all'autovettura concessa al dipendente per fini personali dietro pagamento di un idoneo corrispettivo. La fattispecie è stata analizzata dalla Risoluzione DPF n. 6 del 20/02/2008. Dunque, nel caso in cui si addebiti al dipendente il "giusto prezzo" (si veda paragrafo successivo), sia l'Iva relativa al costo d'acquisto dell'autovettura (ovvero i canoni di leasing o di noleggio), sia l'Iva relativa alle spese di gestione dell'autovettura (carburante, lubrificante, manutenzioni, riparazioni) è interamente detraibile per la società.

Addebito al dipendente del valore convenzionale dell'autovettura

La Cooperativa può addebitare al dipendente, se così convenuto, un importo pari al valore convenzionale tariffa ACI (4.500 Km) ragguagliato al periodo di utilizzo, emettendo una fattura con Iva al 21%. In questo caso avendo il dipendente, pagato il "giusto prezzo" per l'utilizzo privato dell'autovettura, nulla gli verrà tassato in busta paga. Da precisare che se il valore a tariffa ACI è, ad esempio, di € 3.500,00, è sufficiente che la fattura della cooperativa sia pari a € 3.500 iva compresa.

La società in questo caso versa l'Iva e l'imponibile è un componente rilevante ai fini delle imposte sui redditi/Irap (Ricavi per servizi). La società, si ripete, deduce i costi e spese dell'autovettura per un importo pari al 90% del loro ammontare.

Obbligo di segnalazione telematica all'agenzia delle entrate

Come noto, entro il 15 ottobre prossimo, le cooperative (come tutte le società) dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate i beni aziendali che sono concessi in uso ai soci e ai loro familiari relativamente all'anno 2011. Sul punto si attendono indicazioni poste che il tracciato telematico della comunicazione (e le relative istruzioni) verranno presumibilmente modificate da un Provvedimento di cui si attende l'emanazione. Non si può escludere che, fermo restando la disciplina fiscale sin qui delineata, permanga comunque l'obbligo di segnalare e ciò anche per gli anni a venire, le autovetture concesse in uso ai soci, ancorchè nella loro qualifica di dipendenti.

Sarà nostra cura informarvi per tempo.

Conclusioni

L'assegnazione dell'autovettura in uso promiscuo al dipendente è di fatto tanto più conveniente quanto più il dipendente utilizza l'autovettura per fini personali, rispetto a quelli aziendali. Per non ingenerare equivoci va fatto presente che, salvo stipula di clausole diverse, il dipendente è autorizzato ad addebitare alla cooperativa tutte le spese di carburante (sia quelle per uso aziendale, sia quelle per uso personale) documentandole in modo fiscalmente idoneo.

Tuttavia occorre nuovamente ricordare che, a decorrere dal 2013, il limite di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi si riduce dall'attuale 90% al 70%. Nulla cambia ai fini dell'Iva e dell'Irap.

BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2012, n. 2012/133184 ha **ulteriormente prorogato al 31 marzo 2013 (in pratica al 2 aprile)** il termine entro il quale va effettuata la prima comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento dall'impresa ai soci e ai familiari ai sensi dell'art.2, comma 36 sexiesdecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n.148.

Con le Circolari n. 24/E del 15 giugno 2012 e n. 25/E del 19 giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina

In particolare, con la Circolare n. 24/2012, l'Agenzia ha illustrato il nuovo regime fiscale antielusivo, che prevede, da un lato, la tassazione di un reddito diverso in capo all'utilizzatore di un bene d'impresa, e, dall'altro, l'indeducibilità dei relativi costi in capo all'impresa concedente, qualora i beni relativi all'impresa vengano concessi in godimento a soci o familiari *"a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire, senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli"*.

Tuttavia, in tale circolare non è stato affrontato il tema del nuovo, correlato, adempimento consistente nella comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci e familiari, tema che dovrà quindi, verosimilmente, formare oggetto di un prossimo pronunciamento dell'Amministrazione Finanziaria.

Nella Circolare n. 25/2012, invece, sono state trasfuse le risposte fornite dalla stessa Agenzia in occasione della manifestazione di Telefisco 2012 e del Forum Italia Oggi 2012, riguardanti alcuni aspetti inerenti al nuovo regime fiscale antielusivo, nonché alcune precisazioni relative alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società.

1) DISCIPLINA FISCALE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

1.1) Ambito soggettivo

Le nuove disposizioni interessano sia i soggetti utilizzatori dei beni dell'impresa, sia i soggetti concedenti.

Per quanto concerne i soggetti utilizzatori, l'art. 2, co. 36-terdecies, D.L. 138/2011, ha inserito la lettera h-bis) all'art. 67 del TUIR, disponendo che *"la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore"* costituisce reddito diverso, da tassare quindi in capo al soggetto utilizzatore del bene.

Concetto ribadito dal comma 36-quinquiescies del medesimo art. 2, il quale stabilisce che *"la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo"*, affermando, in sostanza, la concorrenza integrale della predetta differenza alla formazione del **reddito imponibile del soggetto utilizzatore**.

A titolo di principio generale statuito dall'Agenzia, sono suscettibili dell'applicazione della norma solamente i soggetti che per loro natura possono essere titolari di reddito diverso, rimanendo pertanto esclusi dal suo ambito i soggetti IRES, ai quali non risulta applicabile l'art. 67 del TUIR.

In particolare, gli utilizzatori che rientrano nell'ambito applicativo della norma sono *"i soggetti che beneficiano dei beni relativi all'impresa nella propria sfera privata"*.

Più precisamente:

- a) i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;
- b) il soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato (imprenditore individuale).
- c) i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Viene confermato che per familiari dell'imprenditore e dei soci sono da intendersi *"il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado"*, ai sensi dell'art. 5, co. 5, del TUIR.

La Circolare n. 24/E evidenzia altresì che, data la necessità di evitare l'aggiramento della norma antielusiva, devono essere considerati destinatari della disposizione in esame anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono qualificabili come controllate o collegate a quella partecipata dai medesimi soci.

Per quanto concerne i soggetti concedenti, sono da includere nell'ambito applicativo della nuova disposizione, purché residenti:

- l'imprenditore individuale;
- le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- le **società cooperative**;
- le stabili organizzazioni di società non residenti;
- gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

1.2) Ambito oggettivo

Come affermato dalla Circolare n. 24/2012, i beni dell'impresa che costituiscono oggetto della nuova disciplina fiscale in esame sono i beni strumentali, i beni-merce e gli immobili-patrimonio, e, quindi, per le società di capitali (comprese le società cooperative) tutti i beni ad esse appartenenti.

Per quanto attiene al titolo a cui esse appartengono alla società concedente, nella circolare viene precisato che ***“si tratta di tutti i beni di cui l'impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato”***.

Inoltre, con un opportuno chiarimento, l'Agenzia delimita il campo di applicazione della nuova disciplina, puntualizzando, in analogia con l'ambito oggettivo della comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento, che ***“sono esclusi dalla disciplina in commento tutti i beni rientranti nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell'allegato tecnico al provvedimento che hanno un valore non superiore a tremila euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicata”***.

Con un ulteriore esonero che potrebbe risultare di interesse per molte forme integrate di gruppo tra cooperative ed organizzazioni giuridiche ricadenti nella categoria fiscale degli enti non commerciali, l'Agenzia esclude dall'applicazione della norma ***“i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali”***.

Inoltre, tenendo conto delle peculiarità delle società cooperative e delle conseguenti distorsioni derivanti dall'applicazione della nuova disciplina fiscale a particolari settori cooperativi - evidenziate anche nella nostra Circolare Unicaf n. 5/2012 – l'Agenzia ha escluso dall'ambito applicativo della norma ***“gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, atteso che lo scopo mutualistico di tali cooperative consiste proprio nell'assegnare in godimento ai soci le abitazioni a condizioni migliori di quelle del libero mercato”***.

Sulla scorta di tale presa d'atto, ed in attesa di una prossima circolare dell'Agenzia in merito al nuovo adempimento della comunicazione dei dati relativi ai beni concessi ai soci, ci si auspica che la medesima esclusione operi anche con riguardo al detta comunicazione.

Infine, ribadendo quanto già sostenuto in occasione della manifestazione di Telefisco 2012 e del Forum Italia Oggi 2012, sia nella circolare n. 24/2012, sia nella circolare n. 25/2012, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che la norma relativa alla tassazione del nuovo reddito diverso non si applica quando il bene costituisce **fringe benefit** per il soggetto utilizzatore, ossia quando ***“il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell'impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi l'utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR”***.

Si ritiene che tale esclusione valga anche per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali quelli derivanti dalle collaborazioni a progetto e da co.co.co, tra i quali sono compresi quelli percepiti dagli amministratori), in virtù del richiamo operato dall'art. 52 all'art. 51 del TUIR.

E' auspicabile che anche per questi beni l'Agenzia delle Entrate preveda l'esclusione dall'obbligo della loro indicazione nella comunicazione.

1.3) Determinazione e tassazione del reddito diverso

Come esposto in premessa, i commi 36-terdecies e 36-quinquiesecies dell'art. 2 del D.L. 138/2011 prevedono la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori prima elencati, di una nuova fattispecie di reddito diverso, costituito dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene, ai sensi dell'introdotta lettera h-ter dell'art. 67 del TUIR.

In entrambe le Circolari menzionate, l'Agenzia delle Entrate conferma che ***“per “valore di mercato” del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del TUIR, secondo il quale occorre far riferimento al “(...) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”***.

Anche per quanto attiene alle fonti di riferimento di individuazione il suddetto valore normale, l'Amministrazione ritiene applicabile lo stesso comma 3 dell'art. 9, laddove viene esplicito che per determinare il valore normale del bene concesso in godimento occorre fare riferimento a criteri oggettivi rappresentati:

- da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
- dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l'attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato;
- per i beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, dal corrispettivo risultante da apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso.

Nella Circolare n. 24/E viene inoltre posto in evidenza che per esigenze di certezza e di documentabilità degli accordi assunti dalle parti, il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene.

Al riguardo, l'Agenzia non specifica tuttavia come occorra documentare i contratti aventi ad oggetto beni già concessi in godimento alla data di emanazione della predetta circolare. Sul punto è auspicabile un chiarimento ufficiale.

Una precisazione fornita dall'Agenzia attiene invece alle concessioni in godimento di beni per periodi inferiori all'anno, in quanto a tal proposito è stato chiarito che il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito deve essere proporzionalmente rapportato al periodo di uso del bene (espresso in giorni).

Come sottolineato dall'Agenzia, *“resta fermo che, in assenza di un corrispettivo contrattualmente stabilito, se il bene è concesso in godimento per l'intero anno, costituisce reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all'utilizzatore l'intero valore di mercato del diritto di godimento”*.

Importante, ai fini operativi, è altresì l'ulteriore chiarimento fornito in relazione al criterio fiscale di rilevanza temporale del nuovo reddito diverso: a tale fine, infatti, viene precisato che, a differenza delle altre tipologie di redditi diversi previsti dall'art. 67 del TUIR, che rilevano in base al principio di cassa, il reddito in esame *“si considera conseguito alla data di maturazione”*, con la conseguenza che esso è da assoggettare a tassazione con riferimento al periodo di godimento del bene.

1.4) Indeducibilità dei costi

Per quanto concerne l'indeducibilità dei costi, si ricorda che l'art. 2, comma 36-quaterdecies, D.L. 138/2011, stabilisce che ***“i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”***.

La suddetta norma è stata interpretata dall'Amministrazione Finanziaria in senso restrittivo, sostenendo l'indeducibilità di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento.

Esattamente, nella Circolare n. 24/E viene affermato che *“per l'impresa saranno indeducibili non solo i costi sostenuti per l'acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative”*.

Con un'opportuna specificazione, l'Agenzia chiarisce che, sebbene rientrino nell'ambito dell'indeducibilità tutti i costi aventi qualsivoglia natura, tuttavia tali costi sono indeducibili solo per la quota derivante dal rapporto tra il maggior valore normale del diritto di godimento (differenza tra il valore normale ed il corrispettivo pattuito) ed il valore normale del diritto di godimento. In proposito, si riporta l'esempio proposto nella Circolare:

- Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: € 8.000;
- Valore di mercato del diritto di godimento: € 10.000;
- Costi complessivamente sostenuti nell'anno per il bene concesso in godimento: € 1.000;
- Quota di costo indeducibile è pari a: $1.000 \times 2.000 / (10.000 - 8000) = 200$